Causa Contrada n. 3 c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 14 aprile 2015 (ricorso n. 66655/13)

***Nulla poena sine lege* – Condanna inflitta per un reato non sufficientemente chiaro e prevedibile all'epoca della commissione dei fatti – Violazione dell'art. 7 CEDU – Sussiste.**

Integra la violazione dell'art. 7 CEDU la condanna inflitta per un reato che, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti per i quali si procede, non era sufficientemente chiaro e prevedibile. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il concorso esterno in associazione mafiosa, frutto dell'evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi solo nel 1994, non poteva essere sufficientemente conosciuto da parte del ricorrente al momento dei fatti a lui ascritti.

Fatto. Nel 1996 il ricorrente era stato condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a fatti che si erano verificati tra il 1979 e il 1988. Il ricorrente propose appello, sostenendo in particolare che all'epoca dei fatti il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non poteva essere ritenuto sussistente, in quanto tale fattispecie delittuosa era stata il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo. Con sentenza del Maggio 2001 la Corte di appello di Palermo respinse il gravame. Dopo che il caso fu annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, un'altra sezione della Corte di appello di Palermo, con sentenza resa nel febbraio 2006, confermò la prima sentenza di condanna, stabilendo che i giudici di prime cure avevano correttamente applicato i principi, relativi alla materia in questione, che si erano consolidati in giurisprudenza. Il ricorso di legittimità proposto dal ricorrente fu rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza del Gennaio 2008.

Il Contrada ha adito la Corte EDU e, invocando l'art. 7 della Convenzione (*nulla poena sine lege*), lamenta che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era stato il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo la commissione dei fatti per i quali era stato incriminato.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 7 CEDU (*nulla poena sine lege*). La Corte ritiene che la questione che si pone nella presente causa sia quella di stabilire se, all'epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Si deve dunque esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l'aiuto dell'interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale.

La Corte osserva che non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso abbia origine giurisprudenziale. L'analisi della giurisprudenza citata dalle parti dimostra che la Corte di cassazione ha menzionato per la prima volta il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nella sua sentenza Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987. La Corte di cassazione ha contestato l'esistenza di un tale reato e ribadito questa posizione in altre sentenze successive, in particolare Agostani, n. 8864 del 27 giugno 1989 e Abbate e Clementi, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994.

Nel frattempo, in altre cause, la Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso (si vedano la sentenza Altivalle, n. 3492, del 13 giugno 1987 e, successivamente, Altomonte, n. 4805 del 23 novembre 1992, Turiano, n. 2902 del 18 giugno 1993 e Di Corrado, del 31 agosto 1993).

Tuttavia, è solo nella sentenza Demitry, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione il 5 ottobre 1994, che quest'ultima ha fornito per la prima volta una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno.

La Corte evidenzia inoltre che la giurisprudenza citata dal Governo, pur avendo ad oggetto lo sviluppo giurisprudenziale della nozione di «concorso esterno», si riferisce a casi che non riguardano il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma dei reati diversi, ossia la cospirazione politica attraverso la costituzione di una associazione e gli atti di terrorismo. Pertanto, a giudizio della Corte, non si può dedurre dallo sviluppo giurisprudenziale citato l'esistenza nel diritto interno del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che si differenzia per la sua stessa sostanza dai casi menzionati dal Governo, e che è stato oggetto di uno sviluppo giurisprudenziale distinto e posteriore rispetto a questi ultimi.

La Corte osserva anche che, nella sua sentenza del 25 febbraio 2006, la corte d'appello di Palermo, pronunciandosi sull'applicabilità della legge penale in materia di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si è basata sulle sentenze Demitry, n. 16 del 5 ottobre 1994, Mannino n. 30 del 27 settembre 1995, Carnevale, n. 22327 del 30 ottobre 2002 e Mannino, n. 33748 del 17 luglio 2005, tutte posteriori ai fatti ascritti al ricorrente.

La Corte rileva per di più che la doglianza del ricorrente relativa alla violazione del principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale, sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio, non è stata oggetto di un esame approfondito da parte dei giudici nazionali, essendosi questi ultimi limitati ad analizzare in dettaglio l'esistenza stessa del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal ricorrente all'epoca dei fatti a lui ascritti.

In queste circostanze, la Corte constata che il reato in questione è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry. Perciò, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti.

In conclusione, vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione.

Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione). La Corte ha ritenuto di dover accordare al ricorrente la somma di 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale, oltre a 2.500 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 7 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 7 CEDU – relativamente alla conoscibilità del reato e delle pene: Del Rio Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, Rohlena c. Repubblica ceca [GC], n. 59552/08, 27 gennaio 2015.